AMBITO
TERRITORIALE
CACCIA
ROMA1

ATC Rm1

DISCIPLINARE INTERNO

PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRETTI E DEI GRUPPI DI GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE — CACCIA DI SELEZIONE

(art. 22 dell'Allegato 2 alla D.G.R. Lazio 2 agosto 2018, n. 460)

L'A.T.C. ROMA 1

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 2;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35, comma 5;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4, concernente "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria", ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2 agosto 2018, n. 460, in materia di "Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cervidi e Bovidi", "Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cinghiale" e "Disciplina del recupero degli ungulati feriti", pubblicata il 14/08/2018, ed in particolare l'art. 22, commi 1 e 3, dell'Allegato 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 22 novembre 2024, n. 1000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di orari e modalità di esercizio della caccia di selezione alla specie cinghiale;

VISTO il Disciplinare di Caccia al Cinghiale 2026-27 D.P.R. LAZIO T00123 del 18 agosto 2026;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolare gli articoli 5, 6, 13, 24, 25, 28, 29, 32 e 35;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ed in particolare gli articoli 2-ter, 2-octies e 2-quaterdecies;

VISTO lo Statuto dell'ATC Roma 1;

VISTO il Disciplinare interno adottato da questo Ambito il 30 giugno 2026 del quale il presente atto costituisce revisione organica, sostituzione integrale;

VISTA le misure correttive adottate in materia di protezione dei dati personali relative alle modalità di utilizzo dei canali di messaggistica interni ai gruppi di selezione;

CONSIDERATO che l'ATC Roma 1 intende dotarsi di un Disciplinare interno per la caccia di selezione alla specie cinghiale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, dell'Allegato 2 alla D.G.R. 460/2018, che riassuma le principali norme contenute nelle normative sopra richiamate unitamente alle specifiche indicazioni di questo Ambito, al fine di armonizzare ed uniformare, a priori, le modalità organizzative ed operative dei Distretti e dei Gruppi e di garantire il corretto svolgimento della caccia di selezione;

CONSIDERATI i risultati dei piani di prelievo in selezione realizzati nelle precedenti stagioni venatorie e l'incidenza dei danni provocati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole nel territorio di competenza;

CONSIDERATA la necessità di assicurare che le modalità di comunicazione e di coordinamento adottate all'interno dei Distretti e dei Gruppi siano conformi ai principi di liceità, minimizzazione e responsabilizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, e che le finalità di prenotazione, apertura e chiusura della giornata di caccia e di rendicontazione del prelievo risultano assolte, in modo tracciato e verificabile, dall'applicativo ufficiale Geohunter;

RITENUTO di dover garantire, in ogni caso, la continuità dell'attività di prelievo programmata, in ragione dei danni alle colture segnalati e certificati sul territorio e degli obblighi di attuazione del piano di gestione della specie cinghiale;

VISTA l'approvazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 13 ottobre 2026;

per tutto quanto sopra visto, considerato, tenuto conto e ritenuto

DISPONE

1. che la caccia di selezione alla specie cinghiale nel territorio dell'ATC Roma 1 si svolga secondo le disposizioni della DGR 460/2018 e del presente Disciplinare interno;
2. che il presente Disciplinare interno si componga dei seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A) Organizzazione e funzionamento della caccia di selezione;
 - Allegato B) Trattamento dei dati personali e regolamento d'uso dei canali di comunicazione;
 - Allegato C) Procedimento disciplinare e regime sanzionatorio.
3. che il presente Disciplinare sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito e trasmesso a tutti i Capidistretto.

ALLEGATO A

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

Sezione I – Principi generali e norme di comportamento

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Allegato regola le modalità organizzative, operative e comportamentali della caccia di selezione alla specie cinghiale nel territorio dell'ATC Roma 1.

La caccia di selezione è una pratica venatoria per la gestione della fauna selvatica, che mira a mantenere l'equilibrio ecologico di un territorio attraverso un abbattimento pianificato e mirato di animali, svolto dai singoli selecontrollori nel massimo rispetto etico e comportamentale.

Art. 2 – Comportamento sul territorio

I comportamenti tenuti sul territorio dai singoli selecontrollori devono essere improntati alla massima correttezza ed educazione e sono monitorati e segnalati anche da parte degli altri componenti del medesimo Gruppo.

L'accesso e lo stazionamento sui terreni di caccia devono sempre essere operati con il massimo rispetto dovuto all'utilizzo consapevole dell'altrui proprietà, avendo sempre chiara e presente la propria posizione di ospite in casa di altri.

Il medesimo rispetto deve essere dimostrato verso i propri colleghi: gli accessi alle postazioni e l'abbandono dei punti di sparo nelle vicinanze di altri selecontrollori devono essere eseguiti in accordo fra questi, onde ridurre al minimo il disturbo che inevitabilmente si arreca ai propri vicini di posta, col fine anche di aumentare la sicurezza complessiva dell'azione.

Art. 3 – Segnalazione dei disturbi

Eventuali opere di disturbo subite dal selecontrollore da parte di altri selecontrollori o di persone terze, quali disturbi audio o sonori durante la sessione di caccia, inefficacia della postazione per lo spargimento sul territorio di sostanze odorose e simili, devono essere comunicate e documentate dallo stesso selecontrollore all'ATC a mezzo posta elettronica.

La segnalazione è indirizzata esclusivamente al Consiglio Direttivo dell'ATC e, per conoscenza, al Capogruppo e al Capodistretto; ne è vietata la diffusione sui canali di messaggistica, secondo quanto previsto dall'Allegato B.

Sezione II – Organizzazione dei Gruppi e delle uscite

Art. 4 – Organizzazione in Gruppi

La caccia di selezione è organizzata in Gruppi secondo quanto previsto dalla DGR 460/2018 allegato 2 e s.m.i.

Art. 5 – Assegnazione dei capi ai Gruppi

A ciascun Gruppo è assegnato un numero di capi proporzionale all'estensione del territorio e alle criticità che insistono sullo stesso oppure secondo i criteri stabiliti annualmente dall'ATC in coerenza con il piano di prelievo redatto dal tecnico faunistico incaricato.

Art. 6 – Periodo, orari e giornate di caccia

La caccia di selezione, in coerenza con la DGR 460/2018, la D.G.R. n. 1000 del 22 novembre 2024 e s.m.i. e per motivi inerenti alla quiete pubblica e alla sicurezza, è consentita in orario notturno e nello specifico, da due ore prima dell'alba a due ore dopo il tramonto.

Art. 7 – Coordinamento delle uscite e compiti del Capogruppo

Le uscite di prelievo sono coordinate dal Capogruppo in base alle segnalazioni di danni all'agricoltura e di altre criticità.

Il Capogruppo esercita funzioni organizzative e di coordinamento; non è titolare di potestà sanzionatoria, che compete esclusivamente agli organi dell'ATC secondo quanto previsto dall'Allegato C. Il Capogruppo rileva e segnala tempestivamente all'ATC le condotte non conformi al presente Disciplinare al tecnico faunistico e al Consiglio Direttivo.

Nei comprensori dello stesso Distretto in cui siano presenti più Gruppi, i Capigruppo si coordinano tra loro al fine di assicurare una corretta rotazione dei selecontrollori. La non attuazione comporta la sospensione dei capigruppo con provvedimento da parte dell'ATC.

Art. 8 – Comunicazione delle disponibilità

I selecontrollori comunicano al proprio Capogruppo la disponibilità per l'uscita, indicando se mattina, sera e/o intera giornata, entro le ore 17:00 del giorno precedente, ovvero anche entro le ore 17:00 del martedì per le uscite di mercoledì e giovedì ed entro le ore 17:00 del venerdì per le uscite di sabato, domenica e lunedì.

La comunicazione avviene di norma tramite il gruppo di messaggistica ufficiale di cui all'Allegato B, art. 4. I selecontrollori che non intendano avvalersi dell'applicazione di messaggistica comunicano la propria disponibilità al Capogruppo a mezzo posta elettronica, messaggio SMS o comunicazione telefonica, entro i medesimi termini,

senza che da ciò derivi alcun pregiudizio in ordine all'assegnazione delle postazioni e alle rotazioni.

Art. 9 – Assegnazione delle poste e rotazione

I Capigruppo comunicano le assegnazioni delle postazioni ai selecontrollori per i giorni richiesti, possibilmente entro le ore 20:00 dei giorni di martedì e venerdì, attuando, qualora le disponibilità lo permettano, il principio della rotazione.

I Capigruppo devono applicare qualora la disponibilità lo permettano, la rotazione delle postazioni. Coloro che non la applicano vengono sospesi con provvedimento da parte dell'ATC.

Art. 10 – Applicativo Geohunter

Il selecontrollore ha l'obbligo di registrarsi e di utilizzare l'applicazione Geohunter per la prenotazione e la registrazione delle uscite di caccia, la comunicazione degli abbattimenti, la trasmissione delle fotografie e delle schede biometriche, la registrazione delle presenze ai censimenti e le altre prestazioni previste.

La prenotazione deve essere chiusa alla chiusura della giornata di caccia e deve essere effettuata appena possibile, registrando tutti i dati richiesti. L'uso non appropriato dell'applicativo o il mancato rispetto delle modalità di gestione dell'uscita di caccia sono sanzionati dall'ATC ai sensi dell'Allegato C.

L'ATC assicura, mediante il rapporto contrattuale con il fornitore dell'applicativo, il corretto espletamento delle funzionalità necessarie agli adempimenti previsti dal presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B, art. 13.

Art. 11 – Fascette

L'ATC fornisce ai Capigruppo le fascette in numero congruo rispetto al piano di prelievo; le fascette sono attivate su Geohunter dall'ATC sul profilo del selecontrollore, previa presentazione della copia dell'avvenuto pagamento del bollettino per la stagione venatoria, da caricare sul medesimo applicativo.

Il Capogruppo consegna n. 3 (tre) fascette a ciascun selecontrollore, contrassegnandole con la classe e sesso di prelievo.

Ad abbattimento avvenuto e prima di procedere allo spostamento del capo dal punto di abbattimento, il selecontrollore applica la fascetta all'orecchio sinistro del capo, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato 2 alla D.G.R. 460/2018, e la compila obbligatoriamente nella parte del datario, indicando il giorno e il mese dell'abbattimento secondo le modalità previste dal modello di fascetta fornito dall'ATC (perforazione/asportazione/contrassegno delle apposite caselle oppure scrivere la data). La fascetta deve risultare correttamente chiusa e il datario leggibile anche nella foto da caricare sull'applicativo Geohunter. La mancata o non corretta compilazione del datario è sanzionata ai sensi dell'Allegato C, art. 2, fatta salva

l'applicazione dell'art. 24, comma 1, lettera a), dell'Allegato 2 alla D.G.R. 460/2018 nei casi di omessa applicazione, manomissione o non perfetta chiusura della fascetta.

Art. 12 – Cartografia delle postazioni

La cartografia delle postazioni, così come prevista dalla D.G.R. 460/2018, è disponibile presso l'ATC e presso l'Area Decentrata Agricoltura competente; ogni selecontrollore può inoltre consultarla su Geohunter.

È compito del Capodistretto informare i cacciatori iscritti dell'inserimento di nuove postazioni di caccia, consultabili sull'applicativo previa comunicazione dei relativi codici identificativi.

Art. 13 – Comunicazione preventiva ai Carabinieri Forestali

Il cacciatore che effettua l'uscita di caccia deve comunicare, se richiesto, tramite posta elettronica ai Carabinieri Forestali territorialmente competenti la data, l'ora e la postazione, prima dell'uscita.

Art. 14 – Sicurezza delle operazioni

È obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità durante gli spostamenti a piedi da e verso la postazione.

Sezione III – Abbattimento, documentazione e recupero

Art. 15 – Comunicazione dell'esito dell'uscita

I componenti di ciascun Gruppo devono comunicare l'esito dell'uscita, gli eventuali colpi a vuoto e quelli uditi, indicando l'ora e la provenienza, attraverso il gruppo di messaggistica ufficiale, del quale fanno parte il Vice Capodistretto di selezione ed il tecnico faunistico incaricato.

Art. 16 – Comunicazione dell'abbattimento

Immediatamente o il prima possibile e comunque entro 15 (quindici) minuti dall'abbattimento, il cacciatore deve:

- caricare le fotografie del capo abbattuto con evidenti le immagini della fascetta e la scheda di rilevamento biometrico tramite l'applicativo Geohunter, nelle quali la fascetta deve risultare applicata, chiusa e compilata nel datario, con numero e data dell'abbattimento chiaramente leggibili e visibili in foto;
- comunicare sul gruppo di messaggistica ufficiale l'avvenuto abbattimento, indicando classe di età, sesso ed orario.

Qualora non fosse possibile caricare su Geohunter la fotografia del capo abbattuto per indisponibilità tecnica dell'applicativo, la documentazione deve essere inviata a

mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale info@atcrm1.it, unitamente ad una fotografia della testa del cinghiale abbattuto con ben evidente la fascetta datario compilata; resta fermo l'obbligo di compilare ed inviare tramite Geohunter la scheda di rilevamento biometrico.

Qualora la documentazione caricata risulti mancante, non adeguata o comunque non sufficiente alla verifica del capo abbattuto, si applica la sanzione prevista dall'art. 25, lettera e), dell'Allegato 2 alla D.G.R. 460/2018. La sanzione non è applicata qualora il cacciatore, informato dell'irregolarità, produca entro le 24 ore successive, anche per altre vie, quanto mancante ovvero renda disponibile la testa dell'animale per la verifica.

Art. 17 – Verifica della classificazione dei capi abbattuti

Fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. n. 460/2018 in materia di verifica del capo abbattuto, l'ATC può provvedere ad una verifica della corretta classificazione dei capi di cinghiale abbattuti nell'ambito delle attività di selezione, con particolare riferimento all'attribuzione della classe di età e del sesso, mediante l'esame della documentazione fotografica dei capi abbattuti, caricata sulla web app Geohunter (GH).

La verifica è effettuata dal tecnico incaricato dall'ATC, sulla base della documentazione fotografica disponibile e degli elementi utili alla corretta identificazione del capo.

Il Capodistretto e il Capogruppo possono segnalare all'ATC eventuali dubbi o anomalie relativi alla classificazione per sesso e classe di età dei capi abbattuti, qualora ne siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Le segnalazioni sono trasmesse all'ATC per le opportune verifiche, senza che ciò comporti l'attribuzione ai predetti soggetti di un obbligo di verifica diretta della documentazione fotografica.

Qualora dalla verifica emergano elementi di possibile difformità nella classificazione dichiarata, è prevista una sospensione minima di 15 (quindici) giorni, disposta secondo le modalità di cui all'Allegato C.

Art. 18 – Campionamenti e controllo trichinoscopico

Il cacciatore che ha abbattuto deve fornire campioni di tessuti, nel caso fosse richiesto dall'ATC. La mancata ottemperanza comporta la sospensione di 2 (due) mesi dalle uscite.

Ciascun selecontrollore, in caso di abbattimento del cinghiale, è tenuto ad effettuare il controllo trichinoscopico secondo le modalità stabilite dalla competente A.S.L.

Art. 19 – Ferimento e recupero

È fatto obbligo al cacciatore che ferisce un cinghiale di attivarsi con impegno per il recupero dell'animale e di segnalare immediatamente al Capogruppo l'evento, per l'eventuale attivazione del recuperatore.

Il recupero è attivato mediante il capogruppo con il personale qualificato iscritto all'apposito albo regionale; la lista dei conduttori (UCR) con i relativi recapiti è resa disponibile dall'ATC, dal coordinatore delle attività di recupero o dal Capodistretto. Qualora non vi sia possibilità immediata di attivazione di un conduttore con cane da traccia, il cacciatore ne dà avviso al Capogruppo e al Capodistretto, che segnalano l'evento all'ATC.

In caso di mancata comunicazione del ferimento del capo entro le dodici ore successive, l'ATC valuta l'applicazione della sanzione prevista dall'Allegato 2 alla D.G.R. 460/2018 in materia di omessa comunicazione di ferimento.

Sezione IV – Doveri dei selecontrollori e condotte non conformi

Art. 21 – Rinuncia all'uscita assegnata

I selecontrollori che, avuta assegnata la postazione, rinunciano all'uscita sono segnalati dal Capogruppo all'ATC. Dopo 3 (tre) mancate uscite, anche non consecutive, l'ATC dispone la sospensione per 2 (due) mesi.

Non si computano le rinunce comunicate al Capogruppo entro le ore 22:00 della sera precedente per l'uscita del mattino ed entro le ore 10:00 per quella della sera, né quelle dovute a causa di forza maggiore documentata.

Art. 22 – Selecontrollori "junior" e uscite congiunte

I nuovi iscritti, denominati "junior", sono obbligati ad effettuare almeno 5 (cinque) uscite condivise con un selecontrollore già iscritto, denominato "senior", al fine di conoscere il territorio.

Le uscite congiunte tra soli senior sono ammesse a meno che non ci siano esigenze specifiche di differenziare interventi così da permettere la maggiore copertura del territorio nei periodi di danno alle coltivazioni. I selecontrollori in uscita congiunta devono essere posizionati nella medesima postazione e non a distanza tra loro.

Art. 23 – Sparo nullo

Lo sparo nullo deve essere segnalato al Capogruppo e al Vice Capodistretto. Lo sparo nullo che si ripeta per tre uscite, anche non consecutive, comporta la sospensione del selecontrollore per 15 (quindici) giorni, disposta dall'ATC su segnalazione del Capogruppo.

Art. 24 – Libretto delle uscite

I selecontrollori sono obbligati ad apporre il libretto delle uscite, debitamente compilato, sul cruscotto dell'autoveicolo, in posizione visibile dall'esterno, per l'intera durata dell'uscita.

Art. 25 – Transito sui fondi

Il selecontrollore che senza autorizzazione del Capogruppo, il quale ha contezza della disponibilità a farlo del conduttore o proprietario, transita all'interno dei terreni è sospeso per 3 (tre) mesi.

Art. 26 – Turbativa dell'attività di coordinamento

Il selecontrollore che intralcia, disturba o interviene in modo inopportuno rispetto all'attività di coordinamento del Capogruppo può essere sospeso, con provvedimento dell'ATC a tempo indeterminato in relazione alla gravità della condotta. Il Capogruppo è obbligato ad informare tempestivamente l'ATC.

Non sono ammessi comportamenti dei selecontrollori tali da pregiudicare la realizzazione del piano di abbattimento dell'ATC. I casi accertati di intolleranza e disturbo allo svolgimento della caccia di selezione, o posti in essere nei confronti di altri selecontrollori, sono altresì rimessi all'attenzione degli organi di controllo competenti.

Art. 27 – Cambio di Distretto e di Gruppo

I selecontrollori non possono richiedere all'ATC il cambio di Distretto prima di 3 (tre) anni e il cambio di Gruppo prima di 2 (due) anni. La successiva richiesta deve rispettare la medesima cadenza. Eventuali deroghe sono valutate dall'ATC caso per caso, con provvedimento motivato.

ALLEGATO B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E REGOLAMENTO D'USO DEI CANALI DI COMUNICAZIONE

Art. 1 – Titolare del trattamento e ambito di applicazione

Titolare del trattamento dei dati personali connessi alla caccia di selezione è l'ATC Roma 1, con sede in Viale Ratto delle Sabine 45, 00131 Roma, contattabile agli indirizzi info@atcrm1.it e atcrm1@pec.it.

Il presente Allegato recepisce, rendendole vincolanti per tutti gli iscritti, le misure correttive in materia di protezione dei dati personali e si applica a tutti i trattamenti effettuati nell'ambito dell'organizzazione della caccia di selezione, ivi compresi quelli posti in essere dai Capidistretto, dai Capigruppo e dai singoli selecontrollori nei canali di comunicazione interni.

Art. 2 – Finalità e base giuridica

I dati personali degli iscritti sono trattati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti all'Ambito dalla L. 157/1992, dalla L.R. 17/1995 e dalla D.G.R. 460/2018, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, e segnatamente per: la gestione delle iscrizioni ai Distretti e ai Gruppi; l'organizzazione e la tracciatura delle uscite di caccia; la rendicontazione del prelievo e l'attuazione del piano di gestione; gli adempimenti sanitari; la vigilanza e l'eventuale attivazione dei procedimenti disciplinari.

Art. 3 – Applicativo ufficiale e principio di minimizzazione

L'applicativo Geohunter costituisce il canale ufficiale ed esclusivo per la prenotazione, l'apertura e la chiusura della giornata di caccia, per la rendicontazione del prelievo e per la trasmissione della documentazione fotografica e biometrica.

Essendo tali finalità già assolte, in modo tracciato e verificabile, dall'applicativo ufficiale, la duplicazione dei medesimi contenuti su canali di messaggistica non supera il vaglio di necessità e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 e non è pertanto consentita.

Art. 4 – Gruppo di messaggistica ufficiale: finalità e contenuti ammessi

Il gruppo di messaggistica ufficiale di cui all'Allegato A, ha finalità esclusivamente organizzative, limitate alla raccolta delle disponibilità, all'assegnazione delle postazioni, alla rotazione dei selecontrollori, alla comunicazione dell'esito dell'uscita e degli avvisi urgenti attinenti alla sicurezza delle operazioni di caccia. Tale finalità non è modificabile per prassi.

Sono ammessi sul gruppo esclusivamente i seguenti contenuti:

- la comunicazione della disponibilità e le assegnazioni delle postazioni;
- la comunicazione testuale essenziale dell'esito dell'uscita, dei colpi a vuoto o uditi, con indicazione di orario e provenienza;
- la comunicazione testuale essenziale dell'avvenuto abbattimento, con indicazione di classe di età, sesso e orario, necessaria al coordinamento e alla sicurezza delle operazioni in corso;
- gli avvisi urgenti in materia di sicurezza e le comunicazioni di servizio dell'ATC.

Del gruppo di messaggistica ufficiale fanno parte i selecontrollori del Gruppo, il Capogruppo e il Vice Capogruppo, il Vice Capodistretto referente per la selezione e il tecnico faunistico incaricato. L'elenco dei partecipanti è tenuto aggiornato dal Capogruppo, che provvede alla rimozione dei soggetti non più iscritti al Gruppo.

Art. 5 – Divieto di estrazione e di comunicazione a terzi

È vietata in modo assoluto l'estrazione, la copia, la cattura di schermate, l'inoltro e, in qualsiasi forma, la comunicazione a soggetti estranei al gruppo dei contenuti in esso circolanti, con particolare riguardo a nominativi, postazioni, numeri di fascetta, fotografie e dati di prelievo.

La violazione di tale divieto costituisce trattamento effettuato al di fuori delle istruzioni del Titolare e ricade sotto la responsabilità personale di chi lo pone in essere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dall'Allegato C ed ogni ulteriore obbligo di legge.

Art. 6 – Dati di abbattimento

Le fotografie del capo abbattuto, le immagini della fascetta e la scheda di rilevamento biometrico sono trasmesse tramite l'applicativo Geohunter e, in caso di indisponibilità tecnica dello stesso, tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale *info@atcrm1.it*.

Art. 7 – Comunicazioni disciplinari

Sono escluse dai gruppi di messaggistica le comunicazioni aventi ad oggetto contestazioni di addebito, valutazioni della condotta dei selecontrollori e provvedimenti di sospensione, che sono veicolati a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria al diretto interessato, secondo quanto previsto dall'Allegato C.

Art. 8 – Canale alternativo

I selecontrollori che non intendano fare parte all'applicazione di messaggistica sono tenuti comunque a comunicare la disponibilità e la segnalazione dell'abbattimento con foto al Capogruppo a mezzo posta elettronica, messaggio SMS o comunicazione telefonica/messaggistica, entro i medesimi termini previsti, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio.

Art. 9 – Soggetti autorizzati al trattamento

Sono designati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, i Capidistretto, i Vice Capidistretto, i Capigruppo, i Vice Capigruppo e il tecnico faunistico incaricato, ai quali sono consegnate le relative istruzioni operative secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo.

Gli autorizzati trattano i dati esclusivamente per le finalità di cui al presente Allegato, non li conservano oltre il tempo necessario e non li comunicano a terzi al di fuori delle ipotesi espressamente previste. L'accettazione della nomina è condizione per l'assunzione e il mantenimento dell'incarico.

Art. 10 – Protezione dei dati personali e conoscenza del Regolamento

Il trattamento dei dati personali degli iscritti ai Distretti di selezione è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 e alla relativa normativa nazionale di attuazione.

L'Ambito assicura che il presente Regolamento sia portato a conoscenza di tutti gli iscritti ai Distretti di selezione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e attraverso gli ulteriori canali di comunicazione ritenuti idonei.

Restano fermi gli obblighi di informazione nei confronti degli interessati e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, compreso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 – Conservazione dei dati

I dati trattati tramite l'applicativo ufficiale sono conservati per il tempo necessario all'attuazione e alla rendicontazione dei piani di prelievo e per gli ulteriori termini previsti dalla normativa di settore e dagli obblighi di conservazione documentale, indicativamente [periodo di conservazione da definire in sede di registro dei trattamenti].

I contenuti dei gruppi di messaggistica hanno natura meramente organizzativa e contingente e non costituiscono archivio dell'Ambito; i partecipanti sono tenuti a non conservarne copia oltre il termine della giornata di caccia cui si riferiscono, salvo quanto strettamente necessario alla segnalazione di irregolarità agli organi competenti.

Art. 12 – Fornitore dell'applicativo e adempimenti del Titolare

Il fornitore dell'applicativo Geohunter opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base di apposito atto giuridico. L'ATC provvede all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove ricorrano i presupposti di cui

all'art. 35 del Regolamento e alla verifica periodica delle misure tecniche e organizzative adottate.

Art. 13 – Apparati di ripresa installati da terzi

Gli apparati di ripresa fotografica eventualmente installati da terzi in prossimità delle postazioni non sono riconducibili a questo Ambito, che non ne determina finalità e mezzi e non riceve le relative immagini. I selecontrollori che rilevino la presenza di tali apparati ne danno segnalazione all'ATC, che valuta le iniziative di competenza, ferma restando la facoltà degli interessati di rivolgersi all'Autorità Garante e agli organi di polizia.

Art. 14 – Violazioni di dati personali

Chiunque venga a conoscenza di una violazione di dati personali, anche potenziale, ne dà immediata comunicazione all'ATC all'indirizzo info@atcrm1.it, al fine di consentire al Titolare le valutazioni e gli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente Allegato è sanzionata ai sensi dell'Allegato C, fermo restando ogni ulteriore obbligo di legge in capo al soggetto responsabile della violazione e la responsabilità personale del medesimo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGATO C

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E REGIME SANZIONATORIO

Art. 1 – Rinvio alla disciplina regionale

È fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla Disciplina di cui alla D.G.R. n. 460 del 2 agosto 2018 e s.m.i. Per le infrazioni ivi previste si applicano le sanzioni di cui agli artt. 25 e 26 dell'Allegato 2 alla medesima deliberazione, nonché dai disciplinari di gestione della specie cinghiale.

Art. 2 – Sanzioni residuali

Per le infrazioni non previste dalla D.G.R. 460/2018, per i comportamenti rilevati e ritenuti non conformi alla gestione e all'attuazione del piano di selezione del cinghiale, messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia in selezione, il Consiglio Direttivo dell'ATC dispone una sospensione dell'attività di selezione fino a 12 (dodici) mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione contestata. La durata della sospensione è determinata tenendo conto della natura della violazione, delle circostanze in cui è stata commessa, delle eventuali conseguenze prodotte e della presenza di precedenti violazioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Restano ferme le specifiche misure e le ulteriori conseguenze previste dai singoli articoli del presente Disciplinare, nonché le disposizioni della normativa vigente.

Art. 3 – Competenza

La potestà disciplinare è esercitata esclusivamente dagli organi dell'ATC. I Capigruppo e i Capidistretto non dispongono sospensioni né altre misure afflittive: essi rilevano le condotte non conformi e le segnalano tempestivamente all'ATC, corredandole degli elementi utili alla valutazione.

L'ATC istruisce il procedimento; il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo, salvo i casi in cui la misura consegua in via automatica e vincolata alla mera constatazione del presupposto di fatto, nei quali provvedono il Tecnico Faunistico ed il Direttore con successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Contestazione e contraddittorio

Nessuna misura può essere adottata senza previa contestazione scritta dei fatti all'interessato, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione.

L'interessato può far pervenire proprie controdeduzioni scritte, ed eventuale documentazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto a 5 (cinque) giorni nei casi di particolare urgenza connessa alla sicurezza delle operazioni di caccia.

Art. 5 – Provvedimento

Il provvedimento è adottato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per le controdeduzioni ed è motivato con riferimento ai fatti contestati, alle deduzioni dell'interessato, alla gravità della condotta, all'eventuale recidiva e al pregiudizio arrecato all'attuazione del piano di prelievo o alla sicurezza.

Il provvedimento è comunicato al solo interessato con le modalità di cui all'art. 4 e, per i profili strettamente organizzativi, al Capogruppo e al Capodistretto competenti, ai fini della gestione delle assegnazioni. È vietata ogni forma di diffusione del provvedimento sui canali di messaggistica o ad altri soggetti, ai sensi dell'Allegato C, art. 7.

Art. 6 – Effetti sulle cariche di Distretto e di Gruppo

I soggetti che incorrono in infrazioni disciplinari previste dal Disciplinare regionale di gestione della caccia di selezione ed accertate dall'ATC non risultano eleggibili e decadono, se già eletti, da tutti gli organi di Distretto e di Gruppo, per un periodo pari a quello previsto dalla sanzione irrogata.

Per i soggetti nei confronti dei quali sia intervenuta la revoca dall'incarico di Capogruppo o di Capodistretto, il Consiglio Direttivo può deliberare l'ineleggibilità o la decadenza da tutti gli organi di Distretto per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.

Art. 7 – Registro dei provvedimenti

L'ATC tiene un registro dei provvedimenti disciplinari, accessibile ai soli soggetti autorizzati, nel quale sono annotati gli estremi essenziali di ciascun procedimento. I dati sono conservati per il tempo necessario alla verifica della recidiva e agli obblighi di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla L. 157/1992, alla L.R. 17/1995, alla D.G.R. 460/2018 e s.m.i., ai disciplinari regionali di interesse sul cinghiale, al calendario venatorio regionale vigente ed allo Statuto dell'ATC Roma 1.

Roma, 27 ottobre 2026

Il Presidente dell'ATC Roma 1

Leandro Calzetta